

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12601/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12601 del 2025, proposto da

Maria Magnacca, Maria Rosaria Arleo, Marco Gargano, Paola Masiello, Nicola Tancredi, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati

e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carlo Alberto Frassanito, Giosue' Rollo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Clelia Ballario, Laura Barberio, Patrizia Calipari, Anna Cappuccio, Anna Maria Carracchia, Vincenzo Ceravolo, Anna Rita Cireddu, Daniela Corzuol, Michelina Coviello, Daniela Figini, Maria Gioia Filippi, Donatella Forte, Annamaria Franco, Luisa La Guardia, Rosa Marte, Elena Palazzetti, Paola Panicucci, Elisa Parisi, Rosa Pastore, Antonino Riccardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI 155 in data 1/8/2025 nella parte in cui prevede che“si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dei n. 314 posti che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023 (DOC. 1), con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota m.pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 Operazioni di conferimento degli

incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025, nella parte in cui conferma che “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio e in relazione alla eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale nella discussione odierna come da verbale, che appare sussistere la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, in quanto i provvedimenti impugnati attengono alla macro -organizzazione degli Uffici Regionali Scolastici, con riferimento ai criteri e alle modalità di distribuzione e allocazione del personale dirigenziale scolastico sul territorio nazionale;

Ritenuto, nondimeno, che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possano essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., impregiudicata l'efficacia dei provvedimenti impugnati e salva ogni altra valutazione sull'ammissibilità del presente gravame proposto in forma collettiva;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nelle graduatorie redatte dagli USR intimati;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nelle graduatorie pubblicate), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di disporre la prosecuzione del giudizio alla pubblica udienza dell'8 luglio 2026, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), impregiudicata l'efficacia dei provvedimenti impugnati, dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza dell'8 luglio 2026, ex art. 55 comma 10 del c.p.a., con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e

sulle spese anche della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO